In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 38313/2026
Roma, lì, 03/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSA PEZZULLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1568/2026
ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI		CC – 23/09/2026
ANDREINA OCCHIPINTI		R.G.N. 9368/2026
ELISABETTA MARIA MOROSINI		
CARLO RENOLDI	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[redacted]

avverso l'ordinanza del 22/01/2026 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI;

letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GIULIO MONFERINI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

RITENUTO IN FATTO

1. [redacted] detenuto in esecuzione del provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Bari il 10 aprile 2020 in relazione ai delitti di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e altro, è sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-*bis*, legge 26 luglio 1975, n. 354 (di seguito Ord. pen.), con fine pena al 13 febbraio 2027. In relazione al periodo di sottoposizione a tale regime presso la Casa circondariale di [redacted] egli aveva proposto reclamo, ai sensi dell'art. *35-ter* Ord. pen., per violazione, sin dal 2011, del divieto di trattamenti inumani e degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Con provvedimento in data 19 gennaio 2023 il Magistrato di sorveglianza di Viterbo aveva, tuttavia, rigettato il reclamo e con ordinanza in data 7 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva respinto la relativa impugnazione.

1.1. Con sentenza n. 11712 in data 19 febbraio 2025, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò l'ordinanza impugnata, rilevando la mancata valutazione, da parte del Tribunale di sorveglianza, di pressoché tutte le deduzioni difensive di [redacted] Infatti, il Collegio capitolino si era soffermato sulle questioni, non oggetto di reclamo, relative alle limitazioni derivanti dal regime differenziato e all'insufficienza dello spazio all'interno della cella, per poi limitarsi, nelle ultime righe del provvedimento, a un esame generico delle violazioni prospettate dalla difesa, ritenute riconducibili a meri disagi. In questo modo, tuttavia, il Tribunale non aveva tenuto conto della durata delle situazioni prospettate, riscontrabili fin dal 2011; né si sarebbe confrontato con i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza favorevoli al ricorrente, con i quali erano stati riconosciuti gli inadempimenti dell'Amministrazione penitenziaria. In particolare, esso non aveva offerto adeguata risposta a quanto dedotto dall'interessato in ordine: alla condizione del locale docce; alla presenza del bagno annesso alla camera, all'assenza di finestra e al malfunzionamento dell'impianto di aerazione e di scarico; alla presenza di arsenico, sabbia, ruggine nell'acqua del rubinetto; alla mancanza di acqua calda nel bagno della camera; alla scarsa illuminazione naturale a causa delle cd. gelosie sulle finestre; al malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento; alla violazione della riservatezza nell'utilizzo dei servizi igienici a causa dello spioncino sulla porta; all'assenza di riservatezza nelle visite mediche per la presenza di personale di polizia penitenziaria; alla mancanza di assistenza quando il ricorrente, a causa di una frattura multipla, era stato costretto con gesso e stampelle per 41 giorni; ai ritardi nella sottoposizione a visita specialistica ortopedica per la sostituzione dei plantari; alla cattiva manutenzione del materasso e del cuscino ortopedici; ai pregiudizi alla salute a causa del cancello blindato tenuto aperto nella stagione invernale; all'assenza di acqua corrente per

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

numerose ore durante la giornata; al diniego della direzione di istituto alla richiesta di frequentare un corso di pittura e un corso per perito agrario; alla fruizione di una sola ora d'aria anziché di due ore come normativamente previsto; al pregiudizio circa la possibilità e le modalità di fruizione dei colloqui con i fratelli detenuti, con la figlia e con il difensore; al danno causato dal divieto di cottura dei cibi, sino alla sentenza della Corte cost. n. 186 del 2018; al ridotto accesso al mod. 72, con riguardo ai generi alimentari e alle riviste; al pregiudizio causato dal divieto di scambi tra appartenenti al medesimo gruppo di socialità; alla limitazione oraria dell'accensione del televisore; alle lacune nell'assistenza nelle cure ortopediche e odontoiatriche.

1.2. Con ordinanza del 22 gennaio 2026, il Tribunale di sorveglianza di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, ha parzialmente accolto il reclamo proposto da [redacted] riconoscendo il trattamento degradante dal medesimo patito durante i periodi trascorsi nella stanza n. 15 della I^ sezione della Casa circondariale di [redacted] dal 22 dicembre 2011 al 26 aprile 2014 e dal 29 giugno 2020 al 16 febbraio 2023, per complessivi 1.818 giorni, e rigettando nel resto il reclamo.

Il Collegio ha, infatti, ritenuto degradante la condizione del bagno di quella camera, nel quale lo scarico non avveniva mediante un ordinario sistema autonomo, bensì mediante immissione di acqua dall'esterno, utilizzando a tal fine secchi di plastica forniti dall'Amministrazione. Viceversa, per le ulteriori doglianze prospettate (relative a: acqua, riscaldamento, illuminazione, assistenza sanitaria, colloqui, limitazioni trattamentali del regime speciale, corsi di studio, riservatezza, ecc.), il Tribunale ha ritenuto che disfunzioni e ritardi non avessero superato la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU, in quanto riconducibili a disagi compatibili con la detenzione, e ha escluso qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione derivante dall'applicazione di norme successivamente ritenute in contrasto con la Costituzione.

In particolare, ha ritenuto che: le muffe presenti nel locale doccia sono state eliminate con la tinteggiatura appena è stato stanziato il relativo fondo, senza che l'ultima ispezione annuale effettuata dalla locale ASL nel 2024 abbia rilevato anomalie, venendo i locali quotidianamente puliti dai detenuti lavoranti; nel locale adibito a servizio igienico non vi è alcun oblò, bensì uno sportellino in metallo che resta sempre chiuso e viene aperto dal personale di polizia penitenziaria solo dopo aver accertato che il detenuto non si trovi in bagno; le porte dei bagni delle camere di pernottamento del reparto di massima sicurezza sono state rimosse in occasione dell'apertura del reparto (anno 1997) per ragioni di sicurezza; il sistema di aerazione dei bagni allo stato è spento dopo le rimostranze dei ristretti che ne lamentavano il rumore.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

2. [redacted] ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [redacted], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari alla motivazione *ex* art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 35-*ter* Ord. pen. in relazione agli artt. 27 Cost. e 3 Cedu, nonché all'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. *b*), cod. proc. pen., che secondo il Collegio, per un verso, le doglianze esaminate non avrebbero recato un pregiudizio significativamente più grave rispetto al peso delle restrizioni connaturali all'espiazione della detenzione; per altro verso, lo spegnimento dell'impianto di aerazione del servizio igienico e la mancanza della porta del bagno non potevano giustificare un accoglimento del reclamo. In questo modo, però, il Tribunale avrebbe operato una valutazione solo parziale delle doglianze riguardanti gravi e perduranti problematiche dell'istituto, non tenendo conto della pronuncia rescindente che aveva censurato la mancata «valutazione delle criticità dedotte dal ricorrente in relazione alla durata nel tempo di tali situazioni critiche che perdurerebbero dal 2011», quali: la fruizione di una sola ora d'aria al giorno, anziché delle quattro riconosciute dalla Corte costituzionale; la mancata attivazione dell'impianto di aerazione del servizio igienico, non potendo la stessa giustificarsi con le proteste dei detenuti per l'eccessivo rumore dell'impianto; l'assenza della porta del bagno, che, secondo quanto dichiarato dal detenuto e verbalizzato all'udienza del 22 gennaio 2026, sarebbe stata installata soltanto pochi giorni prima. Tali criticità avrebbero arrecato un grave pregiudizio al diritto alla salute del ricorrente, alla salubrità dell'ambiente detentivo, comprensivo della camera di pernottamento e dello spazio adibito a servizio igienico, nonché al diritto alla riservatezza nell'utilizzo di quest'ultimo. Peraltro, in relazione alle caratteristiche del bagno, sarebbe stato il medesimo Tribunale a definirle «vetuste e inadeguate».

Quanto all'insalubrità dell'ambiente adibito a locale docce a causa delle muffe, su cui era intervenuto il Magistrato di sorveglianza di Viterbo (che nel 2015 aveva accertato il pregiudizio alla salute del detenuto in relazione alle condizioni precarie del suddetto ambiente), l'istituto sarebbe intervenuto soltanto tre anni dopo, il 29 giugno 2018. L'ordinanza impugnata non si sarebbe soffermata, dunque, sul fatto che, per un periodo tutt'altro che breve, l'Amministrazione era rimasta inerte, non potendosi giustificare tale ritardo con l'assenza di fondi.

La difesa assume, inoltre, che tali problematiche fossero presenti sin dal 2011 e non fossero mai state risolte, così ricollegando espressamente la censura al dictum della sentenza rescindente circa la necessità di valutarne la protrazione nel tempo.

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

3. Con requisitoria scritta in data 11 maggio 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo che le censure dedotte si risolvano in una mera contestazione di merito della motivata valutazione operata dal Tribunale all'esito del giudizio di rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di seguito indicati.

2. L'art. 35-*ter* Ord. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 117, prevede che quando il pregiudizio di cui all'art. 69, comma 6, lett. *b*), Ord. pen., consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai 15 giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare, pari a un giorno per ogni dieci giorni durante i quali il richiedente ha subito il pregiudizio. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a otto euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio.

3. Nei confronti dei detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., al fine di escludere la violazione dell'art. 3 CEDU non è sufficiente che la camera detentiva abbia una superficie superiore a tre o quattro metri quadrati. Occorre, infatti, valutare, secondo un apprezzamento complessivo e multifattoriale e indipendentemente dall'ampiezza della cella, nella specie di gran lunga superiore a quattro metri quadrati, anche le ulteriori condizioni suscettibili di rendere degradante il trattamento detentivo (Sez. 1, n. 16116 del 27/01/2021, Rv. 281356 - 01), quali, per esemplificare, l'assenza di una sufficiente illuminazione o la mancanza di aerazione dei locali o di adeguati servizi igienici (Sez. 1, n. 30030 dell'11/09/2020, Rv. 279793 - 01).

4. In tale prospettiva, il Tribunale di sorveglianza ha proceduto a una nuova valutazione dei numerosi profili dedotti dalla difesa del detenuto a sostegno del reclamo proposto ai sensi dell'art. 35-*ter* Ord. pen., escludendo la sussistenza delle

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

prospettate condizioni di detenzione inumane e degradanti, con la sola eccezione della situazione relativa ai servizi igienici, risultati privi, dal 22 dicembre 2011 al 26 aprile 2014 e dal 29 giugno 2020 al 16 febbraio 2023, dello sciacquone dello scarico, sostituito con un secchio che il detenuto riempiva con dell'acqua attinta dal rubinetto presente nello spazio adibito a servizio igienico. Tutte le altre dedotte violazioni, dunque, sono state ritenute indimostrate oppure sono state ritenute giustificate da carenze organizzative sulle quali l'Amministrazione penitenziaria non era in condizione di intervenire ovvero sono state considerate, infine, come espressione di meri disagi, non suscettibili, per la loro intensità, di ridondare in condizioni disumane o degradanti.

5. L'odierno ricorso si appunta soltanto su alcuni dei profili originariamente dedotti, non riproponendo specifiche censure in relazione alle ulteriori doglianze esaminate dal Tribunale.

5.1. Sotto un primo profilo, la difesa lamenta che il detenuto abbia potuto fruire, per anni, di una sola ora d'aria al giorno e deduce che tale limitazione, protrattasi nel tempo, avrebbe determinato una condizione detentiva lesiva dell'art. 3 CEDU. A sostegno della censura richiama la sentenza n. 30 del 2025 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis*, comma 2-*quater*, lett. *f*), primo periodo, Ord. pen., limitatamente all'inciso relativo alla durata massima della permanenza all'aperto, assumendo che dalla sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale debba desumersi la rilevanza, anche ai fini del rimedio di cui all'art. 35-*ter* Ord. pen., del pregiudizio derivato dalla limitazione precedentemente subita, che avrebbe inciso sul diritto alla salute, alla cui tutela è pacificamente funzionale la fruizione dell'ora d'aria (così, tra le altre, Sez. 1, n. 50847 del 17/11/2023, Rv. 285662 - 01; Sez. 1, n. 17580 del 28/02/2019, Rv. 275333 - 01).

5.2. La censura non è però fondata.

In argomento va, infatti, ricordato che, nel caso in cui l'attività amministrativa sia stata resa in conformità delle previsioni di una norma primaria successivamente dichiarata incostituzionale, la giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni unite, ritiene non accoglibile la richiesta risarcitoria o indennitaria formulata da chi assuma la lesione di un proprio diritto in conseguenza di tale attività, *ex post* risultata priva di base legale per effetto della pronuncia di incostituzionalità.

In via generale, le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale producono effetti retroattivi, secondo quanto si evince dal combinato disposto dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30, comma 3, della legge n. 87 del 1953; ciò comporta che la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non possa più essere applicata ai rapporti ancora pendenti (si vedano, tra le tante, Corte cost. n. 4 del

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

27/01/1959, n. 127 del 29/12/1966, n. 58 del 5/05/1967, n. 49 del 2/04/1970 e n. 139 del 7/05/1984). La retroattività incontra, tuttavia, il limite dei rapporti esauriti, e quindi, delle situazioni definitivamente consolidate, in particolare per effetto del giudicato ovvero della maturazione di termini di prescrizione o decadenza (v. Corte cost. n. 139 del 7/05/1984). Inoltre, la Consulta ha anche chiarito che ulteriori limitazioni della retroattività possono essere disposte dalla stessa Corte quando ciò sia indispensabile per salvaguardare altri principi o diritti di rango costituzionale (v. Corte cost. n. 10 del 11/02/2015).

La medesima impostazione è consolidata nella giurisprudenza di legittimità.

Si è, infatti, osservato che la disposizione costituzionalmente illegittima può avere prodotto effetti divenuti irreversibili in conseguenza dell'esaurimento del rapporto (Sez. 1 civ., n. 6626 del 18/12/1984, in motivazione); che, fuori da tali situazioni consolidate, l'interprete non può decidere caso per caso se attribuire o meno efficacia retroattiva alla dichiarazione di incostituzionalità (Sez. 3 civ., n. 15809 del 28/07/2005, Rv. 583232 - 01). Il limite è costituito, tra l'altro, dal giudicato, dall'inoppugnabilità del provvedimento amministrativo e dalle preclusioni ormai maturate.

Sul versante amministrativo, la conseguenza è che la declaratoria determina l'illegittimità derivata *ex tunc* del provvedimento amministrativo basato sulla norma dichiarata incostituzionale, con il limite già ricordato dei rapporti esauriti. Da tale effetto demolitorio, tuttavia, non deriva automaticamente un illecito risarcibile, non essendo configurabile alcuna colpa dell'apparato amministrativo per avere applicato una norma successivamente dichiarata incostituzionale quando questa, al momento dell'adozione dell'atto, era pienamente vigente (Cons. Stato, n. 8188 del 6/09/2023, resa a seguito della sentenza n. 32 del 2023 della Corte costituzionale, nonché nella giurisprudenza precedente, Cons. Stato, n. 190 del 18/01/2017; Cons. Stato, n. 524 del 4/02/2014; Cons. Stato, n. 3526 del 10/07/2014). Pertanto, come affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, il diritto al risarcimento può essere fatto valere soltanto per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, e non per effetto della mera retroattività della declaratoria (Sez. lav., n. 29169 del 13/11/2018, Rv. 651744 - 01).

Né, peraltro, la declaratoria di illegittimità costituzionale è suscettibile di fondare una responsabilità risarcitoria per l'esercizio della funzione legislativa, avendo le Sezioni unite escluso l'esistenza di un diritto soggettivo del cittadino al corretto esercizio di tale funzione, in quanto politica e libera nei fini (Sez. U civ., n. 9147 del 17/04/2009, in motivazione; Sez. 3 civ., n. 23730 del 22/11/2016, Rv. 642991 - 01; Sez. lav., n. 34465 del 24/12/2019, Rv. 656403 - 01; Sez. 3 civ., n. 4351 del 19/02/2025, Rv. 673766 - 01), insuscettibile di determinare un danno ingiusto risarcibile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. (per la stessa

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

impostazione, v., nella giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, n. 1862 del 14/04/2015, nonché Cons. Stato, n. 8188 del 6/09/2023, già citata, secondo cui neppure la prosecuzione della condotta amministrativa dopo la declaratoria implica necessariamente una colpa, in presenza di un dubbio sulla perdurante legittimità del provvedimento).

La relativa doglianza deve essere, dunque, rigettata.

6. Parzialmente fondate sono, invece, le censure formulate con riferimento alle condizioni dello spazio adibito a servizio igienico.

6.1. In proposito, la difesa aveva lamentato, innanzitutto, che l'assenza fisica di una porta di separazione del vano dal resto della camera di pernottamento potesse integrare una violazione del diritto alla riservatezza della persona detenuta. L'istruttoria ha, però, chiarito che tale assenza era compensata da una serie di accorgimenti volti a evitare che, in occasione dei necessari controlli, il personale di polizia potesse scorgere il soggetto nell'atto di utilizzare i servizi igienici. In particolare, si è accertato che l'operatore, prima del controllo, avvertiva l'interessato; che costui, quando doveva accedere al servizio igienico, era autorizzato ad accostare il cancello blindato, in modo da segnalare la circostanza al personale addetto alla vigilanza; che attraverso lo spioncino non era possibile scorgere la persona presente nel bagno, essendo la visuale limitata a un'apertura di soli 7x7 cm, centrata sulla sola parte del busto quando la persona presente nel bagno si trovava in posizione eretta. Dunque, sotto tale profilo, le deduzioni difensive sono infondate, avendo esse trovato una puntuale e approfondita risposta nell'ordinanza impugnata. Resta, tuttavia, distinto il profilo concernente l'incidenza dell'assenza della porta sulla complessiva salubrità dell'ambiente detentivo.

6.2. A diverso epilogo deve, invece, pervenirsi con riferimento alle censure che attengono alla salubrità dell'ambiente e che sono correlate a tre distinti profili, comunque connessi: l'assenza di una finestra o di altra apertura idonea ad assicurare autonomamente l'aerazione del vano destinato ai servizi igienici; la conseguente necessità di un impianto di aerazione; la mancanza di una porta che separi il vano destinato ai servizi igienici dalla restante parte della camera.

In argomento va premesso che la giurisprudenza di legittimità ha ammesso che la presenza del servizio igienico all'interno della medesima stanza nella quale il detenuto cucina, mangia e dorme senza un'effettiva separazione, possa incidere sulla condizione detentiva rendendola degradante, comprimendo non solo il diritto alla riservatezza ma anche la salubrità dell'ambiente (Sez. 1, n. 20699 del 20/12/2023, dep. 2024, Cantini, non massimata; Sez. 1, n. 13660 del 25/02/2022, non massimata). Analoghe conclusioni sono state raggiunte con riferimento all'assenza di un'effettiva e completa separazione tra il locale-bagno e

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

il resto della camera detentiva, ancora una volta «per questioni di decoro e igiene» (Sez. 1, n. 29622 del 18/06/2025, Belgharrabia, non massimata; Sez. 1, n. 43620 del 08/10/2024, Vadalà, non massimata; Sez. 1, n. 9672 del 6/03/2024, Falanga, non massimata; Sez. 1, n. 15308 del 23/01/2019, Kondi, non massimata).

Orbene, nel caso qui in rilievo, secondo la prospettazione difensiva la mancanza di dispositivi di aerazione, unitamente all'assenza di una porta in grado di separare il vano bagno dal resto della camera, incideva significativamente sulla complessiva salubrità dell'ambiente, tenuto conto del fatto che all'interno della camera di pernottamento il detenuto vi preparava e consumava i pasti.

Tale profilo, tuttavia, non è stato sostanzialmente trattato dal Tribunale, il quale ha accertato, all'interno del vano destinato ai servizi igienici, l'inesistenza di oblò o comunque di aperture per il passaggio dell'aria, la non operatività dell'impianto di aerazione, la mancanza delle porte in tutta la sezione detentiva. Nondimeno, al momento di trarne le conclusioni sul piano della valutazione dell'eventuale incidenza di tale situazione sulla salubrità dell'ambiente, il Collegio di merito ha omesso ogni valutazione, limitandosi a dare atto del fatto che l'impianto di aerazione era stato spento in quanto ritenuto eccessivamente rumoroso. Il mero richiamo alle rimostranze dei detenuti per l'eccessiva rumorosità dell'impianto non vale, tuttavia, a colmare tale lacuna motivazionale, non avendo il Tribunale chiarito se e in quale misura detta circostanza potesse incidere sulla valutazione delle complessive condizioni di salubrità dell'ambiente detentivo. La motivazione deve, pertanto, ritenersi, sul punto, sostanzialmente mancante.

6.3. Del pari, con riferimento alla presenza delle muffe nel locale destinato alle docce, l'ordinanza ha riconosciuto che esse erano «presenti […] in un periodo» e che «esse sono state eliminate con la tinteggiatura appena è stato stanziato il relativo fondo» (pag. 4). Tale motivazione è, in realtà, apparente.

La sentenza rescindente aveva, infatti, espressamente censurato l'omessa valutazione dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza favorevoli al detenuto e, più in generale, della protrazione nel tempo delle criticità denunciate. Tra tali provvedimenti rientrava quello con cui il Magistrato di sorveglianza di Viterbo, già nel 2015, aveva accertato un pregiudizio alla salute del detenuto in relazione alle precarie condizioni del locale docce. A fronte di tale specifico *dictum*, l'ordinanza impugnata si è limitata a rilevare che le muffe erano state eliminate con la tinteggiatura una volta stanziato il relativo fondo, senza valutare la durata della situazione pregiudizievole, benché essa stessa dia atto che l'intervento dell'Amministrazione era avvenuto soltanto il 29 giugno 2018. È rimasto, pertanto, privo di risposta proprio il profilo temporale della denunciata criticità, che la sentenza di annullamento aveva imposto di prendere specificamente in considerazione. Né la protrazione di una situazione lesiva del diritto tutelato

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4

potrebbe ritenersi giustificata dalla mera indisponibilità dei fondi necessari all'intervento.

7. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto limitatamente ai profili concernenti la salubrità dell'ambiente detentivo e la protratta presenza di muffe nel locale docce, con rigetto delle ulteriori censure. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio sui predetti punti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

8. Ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento sarà necessario omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 23/09/2026.

Il Consigliere estensore	Il Presidente
Carlo Renoldi	Rosa Pezzullo

Firmato Da: ROSA PEZZULLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 4e69a45d54a2f21a - Firmato Da: SABRINA BELMONTE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 24db4a81d8f2880d
Firmato Da: CARLO RENOLDI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 2c704369d737b9e4